

Tribunale di Terni, 28 gennaio 2013. Pres. Lazzelotto. Estensore Paola Vella.

Omissis

OSSERVA

I.) L'art. 161 co. 4 L.Fall. richiama l'art. 152 L.Fall., il quale prevede che "la proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto", nelle società a responsabilità limitata "sono deliberate dagli amministratori" e che, in ogni caso, tale deliberazione "deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 c.c.". Tale adempimento non risulta documentato, né può ritenersi assorbito da quello analogo regolarmente posto in essere in occasione dell'originario ricorso ex art. 161 co. 6 L.Fall., che all'epoca non poteva contemplare anche il contenuto della proposta e le condizioni del concordato.

II.) A pag. 7 della proposta si dà atto che è stato stipulato un impegno alla stipula del contratto definitivo di affitto di azienda con la società G. Ristrutturazioni s.r.l., una volta ottenuta l'autorizzazione del Tribunale. Di seguito, a pag. 21, si ipotizza che tale contratto abbia decorrenza dal mese di febbraio 2013 e durata annuale, a fronte della proposta dell'affittuario di acquistare l'azienda con rogito da stipulare entro il 28.2.2014, alla duplice condizione dell'acquisto da parte sua delle certificazioni SOA e dell'omologa del concordato. Al riguardo occorre considerare che l'art. 186-bis L.Fall. impone le peculiari forme e specifiche attestazioni del concordato con continuità aziendale non solo in caso di prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, ma anche quando il piano preveda, come nel caso di specie, la cessione dell'azienda "in esercizio". In tale prospettiva, difetterebbero le attestazioni di cui all'art. 186-bis co. 2) lett. a) e b) L.Fall.. Tuttavia, il Collegio intende valorizzare il fatto che l'imprenditore espressamente dichiara che è "definitivamente venuta meno la continuità aziendale" (pag. 6), che "non riesce in questa fase a portare a termine con profitto gli impegni già presi con i committenti", né a "partecipare a gare per l'affidamento dei lavori" (pag. 7), e che "fino ad ora l'operatività nei confronti dei clienti è stata comunque

assicurata, pur con molteplici difficoltà, al fine di evitare il blocco totale dei pagamenti da parte degli stessi a seguito dell'interruzione dei lavori nel loro confronti, con la finalità di trattenere le somme a compensazione degli addebiti emergenti a carico della società", con la conseguenza che "l'affitto del ramo di azienda, d'ora in avanti consentirebbe di evitare la risoluzione di importanti contratti in essere" (pag. 8). In effetti, laddove il legislatore ha fatto riferimento alla "cessione di azienda in esercizio", sembra aver chiaramente escluso la distinta ipotesi dell'affitto di azienda, anche perché non avrebbe senso imporre l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse necessarie e delle relative modalità di copertura (art. 186-bis co. 2) lett. a), nonché l'attestazione che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 186-bis co. 2) lett. b), laddove si tratti di condizioni di rischio proprie dell'affittuario, che non ricadrebbero dunque sul ceto creditorio, quantomeno a fronte di un compenso (canone di affitto di azienda) che sia predeterminato in misura fissa, e non parametrato sull'andamento dell'attività svolta dall'affittuario. In questo contesto, l'affitto di azienda in procinto di essere definitivamente concluso (per la ritenuta necessità dell'autorizzazione giudiziale) si presenta come una sorta di contratto-ponte, in vista della cessione dell'azienda; la quale, peraltro, è sottoposta non solo alla canonica condizione dell'omologa, ma anche alla condizione dell'acquisto delle certificazioni SOA da parte dell'affittuario, dunque con una evidente alea, in difetto di più precise informazioni circa le caratteristiche e le potenzialità della "G. Ristrutturazioni s.r.l.". Sembra comunque opportuno che si chiarisca se l'affitto è dell'azienda o di un ramo dell'azienda, e se dunque la società Procest s.r.l. possa definitivamente considerarsi, a tutti gli effetti, non in esercizio.

III.) Si ritiene opportuno che il professionista attestatore, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti e l'assenza delle incompatibilità di cui all'art. 28 L.Fall., non si limiti a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 67 co. 3 lett. d), ma aggiunga espressamente di non aver

prestato negli ultimi cinque anni, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso, al fine di rendere più esplicita l'osservanza delle nuove disposizioni sulla sua indipendenza, previste dal novellato art. 161 co. 3 L.Fall.

IV.) L'attestazione della veridicità dei dati aziendali risulta troppo spesso ricondotta, nel corpo della relazione, a verifiche effettuate "a campione", non solo per giacenze di magazzino, crediti e debiti, ma anche quando si tratta di automezzi (v. pag. 5) e addirittura immobili (v. pag.6). Analogamente, l'asserita verifica della "titolarità giuridica" dell'immobile societario viene fondata sulla sola "visura catastale" e sulla perizia di stima allegata alla proposta, senza alcun ulteriore riferimento ipocatastale, così come per l'ipoteca su di esso gravante (v. pag. 4). Stante l'importanza e la serietà dell'attestazione in oggetto, si reputa necessario che essa si fondi su verifiche dirette dell'attestatore, accurate, specifiche e complete, non già su riscontri generici o approssimativi, né tantomeno basati sulle dichiarazioni del legale rappresentante della società debitrice, come:

- a pag. 14, con riferimento a "voci non giustificate da documentazione a suffragio, per le quali si è tenuto conto di quanto dichiarato dal Legale Rappresentante";
- a pag. 9, con riferimento ad un acconto di € 10.000,00 per l'acquisto di un bene immobile della società che "il legale Rappresentante ha riferito di aver ricevuto" (senza verifiche su eventuali ulteriori rivendicazioni del soggetto che lo ha corrisposto);
- sempre a pag. 9, con riferimento alla "giustificazione addotta dal Legale Rappresentante in merito al debito di euro 4.025,43 "meglio descritto al punto 5.2.2.2 del piano" (ove di esso in realtà non v'è traccia);
- a pag. 8, con riguardo al fondo di euro 216.969,63 "a copertura dei costi relativi alle spese legali e procedurali, riferiti a decreti ingiuntivi e pignoramenti ed atti di precetto non opposti", ritenuto "coerente rispetto all'ammontare dei debiti contestati ed alle spese procedurali annesse così come dichiarate dal Legale Rappresentante";

- ancora a pag. 8, con riferimento al debito verso la società P. s.r.l. di euro 93.248,31 contabilizzato come finanziamento infruttifero, "la cui entità è stata confermata dal Legale Rappresentante";

- a pag. 7, dove clamorosamente si riferisce che "non è stato possibile accertare la consistenza fisica della cassa, che il Legale Rappresentante ha dichiarato essere corrispondente ad euro 1948,86";

- a pag. 6, con riguardo al credito previdenziale di euro 10.424,62 verso l'Inps, scaturente dal ricorso alla C.I.G.S. "come dichiarato dal legale Rappresentante";

- sempre a pag. 6, con riferimento ai "lavori in corso di realizzazione evidenziati in bilancio per un importo pari ad euro 490.685,57 costituito dai cantieri della piscina Comunale di A., ai lavori del palazzo S. di Modena ed al Centro Sociale di A. e della Scuola di P.", in relazione ai quali l'attestatore si è limitato ad un solo "sopralluogo in Amelia", mentre per gli altri lavori, "non essendo presenti perizie di stima, il suddetto valore scaturisce da una determinazione del legale Rappresentante basata sulla effettiva realizzazione di lavori documentati dai SAL".

V.) L'attestazione sulla fattibilità non va resa in negativo ("non ci sono elementi per escludere la fattibilità del Piano di Concordato"), bensì in positivo. Certamente, appare incongruente con una positiva attestazione di fattibilità la presenza di "elementi che generano qualche perplessità", "riferiti a quelle voci non giustificate da documentazione a suffragio, per le quali si è tenuto conto di quanto dichiarato dal Legale Rappresentante" (pag. 14). D'altro canto, se nelle premesse sulla metodologia di lavoro l'attestatore dichiara che procederà "alla stima del valore di presumibile realizzo" e a "valutare la congruità dei valori indicati nel Piano" (pag. 1), in prosieguo egli sembra limitarsi ad un acritico recepimento delle stime e valutazioni di terzi soggetti incaricati dal debitore, con il rischio di attribuire al Piano e alle perizie ad esso allegate una sorta di autoreferenzialità, come:

- a pag. 5, laddove la verifica del "corretto valore da attribuire alle immobilizzazioni in generale, ed all'immobile in particolare", avviene solo "mediante il confronto dei valori

attribuiti alle stesse nel piano concordatario con le perizie estimative giurate”;

- sempre a pag. 5, laddove si “conferma il valore stimato nella perizia di stima redatta dal Dr. Massimo C. allegata al piano All. n.9, tenendo conto che le suddette immobilizzazioni rientrano nel valore attribuito all’intera valutazione d’azienda”;

- a pag. 7, laddove si fa riferimento alle “certificazioni SOA descritte nella perizia redatta dal Dr. Andrea S. allegata al piano al n. 9, che sono state oggetto di valutazione anche da parte del Dr. Caucci Massimo che, nella propria perizia redatta al fine di valutare l’azienda, ha attribuito alle stesse un valore commerciale pari ad euro 155.453,00”;

- sempre a pag. 7, con riferimento alla “perizia di stima dell’arch. Alessandro B. giurata in data 28/11/2012 allegata al piano n. 10”, con riferimento al terreno che un terzo comproprietario mette “a disposizione del piano concordatario, al fine di finanziarlo” (in realtà, nelle previsioni del piano di cui a pag. 23 e 24 della proposta non si parla affatto di finanziamento, ma di messa a disposizione del bene per il soddisfacimento dei creditori), in relazione al quale l’attestatore si limita a dichiarare di aver “effettuato un sopralluogo per visionare il suddetto terreno”;

- a pag. 9, dove l’accantonamento del fondo spese procedura, per euro 45.000,00, viene recepito senza alcun approfondimento o vaglio critico sulle singole voci di spesa presumibile; così come viene acriticamente recepito il fondo spese di euro 77.000,00 indicato in proposta sulla base del DM 30/2012, senza considerare che l’a.u. Antonello T. non risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.Fall. e non può quindi essere nominato Liquidatore Giudiziale, nomina necessaria nei concordati con cessione di beni, ai sensi dell’art. 182 L.Fall.

VI.) In ogni caso manca, ai fini della attestazione di fattibilità del piano, una autonoma ed esplicita valutazione della congruità sia del canone di affitto d’azienda, sia del prezzo di cessione concordato (tenendo conto della dilazione del relativo pagamento in n. 48 rate mensili), anche con riferimento alla solidità e solvibilità della società G. Ristrutturazioni s.r.l., in ordine alla quale non risulta svolto alcun accertamento. Accertamento quanto mai necessario, posto

che l’acquisto dell’azienda è stato condizionato all’acquisizione delle necessarie certificazioni SOA da parte dell’aspirante cessionario e che, d’altro canto, non risulta prevista alcuna procedura competitiva per l’individuazione del futuro acquirente dell’azienda, né si da conto di una previa ricerca di altri soggetti potenzialmente interessati, al fine di acquisire offerte di acquisto migliori rispetto a quella del contraente predeterminato.

VII.) Infine, si dà atto del sopravvenuto deposito di istanza di fallimento da parte della società P. P. Spa, sulla quale verrà attivato il dovuto contraddittorio.

P.Q.M.

visto l’art. 162 L.Fall.

ASSEGNA

al ricorrente termine di giorni 15 per fornire al Tribunale tutti i chiarimenti e le integrazioni puntualmente richiesti in parte motiva.

MANDA

alla cancelleria di comunicare con urgenza il presente provvedimento al ricorrente e al P.M. in sede.

Terni, 28.1.2013

*